

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/A

IL CONSIGLIO FEDERALE

- attesa l'opportunità di un adeguamento normativo dell'art. 18 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare dell'art. 18 delle N.O.I.F. secondo il testo di seguito riportato:

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 18 Sede sociale</p> <p>1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.</p> <p>2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è condizionato ai requisiti, alle procedure ed ai termini previsti per le fusioni dal successivo art. 20.</p>	<p>Art. 18 Sede sociale</p> <p>1. Invariato.</p> <p>2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è condizionato ai requisiti, alle procedure ed ai termini stabiliti per le fusioni dal successivo art. 20, salvo quanto previsto dal comma 3.</p> <p>3. In ambito dilettantistico e di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il trasferimento di sede in altro Comune è consentito a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della Società.</p>

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro